



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA (CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE) (nominata con DPR del 7 giugno 2017)

n. 39 del 10 OTT 2017

OGGETTO: Giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale innanzi il Giudice di Pace di Castelvetrano dal Sig. Crescente Felice. Nomina difensore Avv. Daniela Grimaudo.

L'anno duemila dicisette il giorno dici del mese di ottobre alle ore _____, in Castelvetrano, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nominata con DPR del 7 giugno 2017.

Così composta:

		pres.	ass.
- Dott. Caccamo Salvatore	Viceprefetto	X	
- Dott.ssa Borbone Elisa	Viceprefetto Aggiunto	X	
- Dott.ssa Musca Concetta Maria	Funzionario Economico-Finanziario		X

assistita dal Segretario Generale Dott.ssa Rosolija Di Trapani

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri e le attribuzioni del Sindaco e della Giunta Municipale

P R E M E S S O:

CHE con DPR del 07/06/2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione provvisoria del Comune, a norma dell' art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

CHE il Sig. Crescente Felice nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] nella [REDACTED] n. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Castelvetro in Via G. Gentile n. 5/7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Antonio Rizzo, ha proposto innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro l'opposizione ad ingiunzione fiscale n.139878 del 17/05/2017 (**all.A**), emessa dal Comune di Castelvetro;

VISTA la nota prot. int. Leg./G. n.348 del 03/10/2017 (**all.B**), a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si relaziona alla Commissione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e l'annotazione favorevole della stessa;

CHE l'amministrazione comunale ritiene opportuno e necessario, per le motivazioni riportate nella nota dell'Ufficio Legale citata, costituirsi ritualmente in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro;

CHE pertanto è necessario, per tutelare le ragioni del Comune, nominare legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel presente giudizio, l'Avvocato Daniela Grimaudo conferendo alla stessa ogni facoltà di legge;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012;

VISTO lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, da intendere qui integralmente ripetuti e trascritti;

1. **COSTITUIRSI IN GIUDIZIO** dinanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, nel giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 139878 del 17/05/2017,

promosso dal sig. Crescente Felice rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Antonio Rizzo.

2. **NOMINARE** legale di fiducia dell'Ente, per la rappresentanza e la difesa nel superiore giudizio, l'Avvocato Comunale Daniela Grimaudo conferendo allo stesso ogni facoltà di legge.
3. **AUTORIZZARE** il legale del Comune di Castelvetro, in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.
4. **DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma II° della L.R. n. 44/1991.
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marca da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio economato.


Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Bortone Elisa

Dott. Caccamo Salvatore

Dott.ssa Musca Concetta Maria



 _____



IL SEGRETARIO COMUNALE




**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetro, li 10-10-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROT. GEN. M. 30/17

ALL

Avv. D. G. VITTORE
28/08/17

DEL 2/08/2017



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

SEZIONE I Via Sardegna, 3 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

COMUNE DI CASTELVETRANO ENTE
PIAZZA UMBERTO I
91022 CASTELVETRANO
TP

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Prima Udienza

Procedimento Numero: **195/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opp. all'ord. di ingiunzione ex art. 22 c. ss. L. 689/81 (eccluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Stato: **ATTESA ESITO UDIENZA DI COMPARIZIONE**

Giudice: **DI GERLANDO BRUNO**

Data e ora prossima udienza: **04/10/2017 09:00**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale **CRESCENTE FELICE**
Difeso da: **GIOVANNI ANTONIO RIZZO**

Resistente Principale **COMUNE DI CASTELVETRANO ENTE**
Difeso da:

CITTA' DI CASTELVETRANO	
UFFICIO LEGALE	
N. <u>195/2017</u>	
REG. NOTIZIONE	
ATTI GIUDIZIARI	
Notificato	il <u>2-08-2017</u>
Proc. let. n.	<u>1630</u>
Del.	<u>3 AGO 2017</u>

Prot. Aut. Off. Reg. n. 310 del 29-08-2017.

Castelvetro 02/08/2017

IL CANCELLIERE



N. 195/17 R.G.

N. 353 117 Cron.

Udienza 04.10.2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

Via SARDEGNA - 91022 Castelvetro (TP) tel. 0924-937994
e-mail: gdp.castelvetro@giustizia.it

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE

IL GIUDICE DI PACE

- letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;
- visto il D. L.vo n°150/10;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
04.10.2017 alle ore 09,00.

ORDINA

all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato
di depositare nella Cancelleria dell'intestato Ufficio,
dieci giorni prima della data della fissata udienza,
copia del rapporto (in doppio esemplare) con gli atti
relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o
rettificazione della violazione

MANDA

alla Cancelleria di notificare il ricorso e il
pediseguo decreto al ricorrente, all'amministrazione
apposta che si indica nel COMUNE DI CASTELVETRANO.
Castelvetro il 24.07.2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELVETRANO

Depositato il 25-07-2017

IL CANCELLIERE
L. CARDINALE



IL GIUDICE
BRUNO DI GERLANDO

pal. n. 5/7
Cassazione (IF)
P. 16. FAX 02/451155
PIN 061.291.3511
p.aio@antonio.pec.ordinario.pecatimarsala.it

GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO

RICORSO

Del Sig. Felice Crocicute, nato il ~~15/05/1958~~ a ~~Castelvetro~~ ed ivi residente nella via ~~Castelvetro~~ n. ~~10~~ C.P. ~~Castelvetro~~, rappresentato e difeso: giurò mandato a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Antonio Rizzo (C.F. ~~028100~~) ed effettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvetro nella via G. Gentile n. 5/7, il quale dichiara che le notificazioni e comunicazioni di cancelleria potranno essere fatte al seguente fax n. 0924 81256 o all'indirizzo di P.E.C.: p.aio@giovannirizzo@pec.ordinario.pecatimarsala.it.

- Ricorrente -

CONTRO

IL COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona dei Consiglieri Municipalissimi e rappresentanti legali pro-tempore, domiciliato per la carica presso il palazzo municipale;

- Resistente -

PER L'ANNULLAMENTO

È in impugnazione il 139878 del 17.05.2017, prot. N. 43490 notificata in data 15.06.2017, con la quale lo stesso veniva ingiunto al pagamento della somma di euro 388,00 per presunto consumo idrico relativo agli anni 2006, 2005, 2010.

IN FATTO E IN DIRITTO


In data 15 giugno 2017, al ricorrente veniva notificato, l'atto di ingiunzione sopra descritto per un presunto mancato pagamento di fattura servizio

lo sottoscritto nonché quale loro procuratore per rappresentarli e difenderli nel presente procedimento, avente ad oggetto ricorso avverso ingiunzione formale idrica emanata il Giudice di Pace di Castelvetro avvocato Giovanni Antonio Rizzo con studio in Castelvetro via G. Gentile n. 5/7, conferendogli tutti i poteri previsti dalla legge, ivi compresi quelli di quietanzare transigere e obviare terzi in causa.


Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni Antonio Rizzo, sito in Castelvetro via G. Gentile 5/7.

Dichiaro di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 ed autorizzo e predo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Richiedo altresì di aver ricevuto l'informativa in essequio, a quanto previsto dall'art. 4 B comma 4 bis D.lgs. 28/2018 relativamente alla procedura di conciliazione obbligatoria per i casi previsti dalla legge.



Versa in Roma



di cui è designato relativo agli anni 2006, 2008, 2010 per un totale di euro
36.600.

È bene precisare che tale atto si appalesa illegittimo per molteplici
motivi.

Inesistenza del credito vantato :

In realtà il Coorredito ha regolarmente pagato la fornitura idrica relativa agli
anni indicati, come si evince dalle copie dei bollettini di pagamento prodotti
in atti agli anni 2009 -2010 mentre lo stesso non è riuscito riavere visto
il lungo tempo trascorso, le ricevute di pagamento relativi agli anni
precedenti che comunque ha regolarmente pagato.

Tale circostanza rende già di per sé illegittima la concessione del credito per
cui l'ente non potrebbe procedere per l'importo richiesto.

Al Coorredito non sono mai state notificate lettere o richieste precedenti di
pagamento che interrompevano i termini di prescrizione.

PRESCRIZIONE

Tutti gli importi indicati nell'atto oggi impugnato, sono caduti in
prescrizione per effetto dell'avvenuto decorso di un tempo superiore ai 5
anni previsto dall'art. 2948 c.c. e dalla finanziaria del 2006, termine
applicabile al credito de quo.

La prescrizione decorre, dal momento in cui si è verificato il consumo.

La richiesta di pagamento, deve arrivare dunque all'utente entro il 31
giugno del quinto anno successivo.

Nel caso de quo, nessuna tacita interruzione dei termini è mai pervenuta
all'utente ricorrente, per cui il diritto a richiedere in ogni caso il
pagamento è ampiamente trascorso trattandosi di anno 2006, 2008, 2010.

La prescrizione si è verificata per il decorso di più di cinque anni.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

giudizio che sarebbe ingiusto, per il ricorrere delle mere del giudizio,
della chi effetti negativi degli atti impugnati e da' motivi ed eventuale
non esecutiva.

Laudo che la sospensione dei provvedimenti impugnati non pregiudica in
il modo le accette ragioni creditizie.

VOGLIA L'ECCOMO GIUDICE DI PACE

in iudicio, salvo iuris

Concedere, **preliminarmente**, la sospensione dell'esecutività del verbale
impugnato

per merito, annullare con ogni e qualsiasi sanzione l'atto impugnato
per i motivi indicati in premessa.

Con vittoria di spese ed onorari del giudice

Con la nota che il valore del presente procedimento è di euro 388,00.

Al allegato e documenti di cui all'indice.

Castellana Grotte 08.07.2017

Avv. Giovanni Antonio Rizzo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI CASTELLANA GROTTE

Espresso in base all'art. 104 c.p.c.

IL GIUDICE



Città di Castelvetro
Comune
Ufficio di Staff Legale e Contenzioso

Via Delle Rose Tel.0924-909335

91022 Castelvetro

Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetro.ag.it

Oggetto: Crescente Felice/Comune. Opposizione ad Ingiunzione fiscale. Giudice di Pace di Castelvetro. Udienza 11.10.2017.

*Dr. Daniela Grimaudo
Avv. Grimaudo*

Alla COMMISSIONE STRAORDINARIA

^^^^^^

Con ricorso dell'08.07.2017 il Sig. Crescente Felice ha impugnato innanzi al Giudice di Pace la Ingiunzione Fiscale n. 139878 del 17.05.2017 emessa dal Comune di Castelvetro per il mancato pagamento del canone acqua relativo agli anni 2006, 2008 e al secondo semestre del 2009 per un importo complessivo di €. 388,00.

Ha dedotto l'opponente, a sostegno del ricorso, di avere effettuato il pagamento per il canone acqua degli anni 2009 e 2010, allegando in ricorso la copia dei bollettini al fine di dimostrare quanto asserito.

In riferimento, poi, ai pregressi anni, ha invocato la prescrizione del credito vantato dall'Ente.

Dalla disamina della documentazione pervenuta all'Ufficio legale è emerso che le copie dei bollettini prodotti in giudizio non si riferiscono agli anni di morosità del ricorrente anche se il credito vantato dall'ente risulta parzialmente prescritto (anni 2006 e 2008).

Alle luce di quanto esposto, si ritiene opportuno procedere alla rettifica della ingiunzione impugnata e costituirsi in giudizio per l'importo residuo (2° semestre 2009), al fine di contestare le ragioni addotte in ricorso siccome documentalmente smentite.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla rettifica della ingiunzione prima della data dell'udienza, si ritiene opportuno costituirsi, comunque, ed esporre quanto dedotto innanzi al Giudice di Pace.

Salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale.

Distinti saluti.

Dott.ssa Giovanna Di Dia

Avv. Daniela Grimaudo

